



# CITTÀ DI CIVITAVECCHIA

*Città Metropolitana di Roma Capitale*

Servizio Segreteria Generale  
Segreteria del Sindaco

Ordinanza n. 132 del 03 aprile 2020 prot. 28217

**OGGETTO: misure di prevenzione e controllo e gestione dell'emergenza epidemiologica da Corona virus (COVID – 19) sul territorio locale . 1) provvedimento di limitazione dell'attività motoria e sportiva, comprese passeggiate di ogni genere su tutto il territorio comunale. 2) provvedimento limitazione alle uscite con l'animale da compagnia alle strettissime vicinanze del proprio domicilio/residenza.**

## IL SINDACO

Considerato che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;

Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, del 4, dell'8, del 9, dell'11 e del 22 marzo 2020, aventi ad oggetto: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" applicabili all'intero territorio nazionale;

Considerato che nel DPCM del 9 marzo 2020 all'art. 1, comma 2 "Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale", e' vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

Vista la propria ordinanza n. 117 del 19 marzo 2020 inerente limitazioni dell'attività motoria e sportiva, comprese passeggiate di ogni genere su tutto il territorio comunale, nonché limitazioni alle uscite con l'animale da compagnia;

Vista la propria ordinanza n. 118 del 21/03/2020 che sostituisce integralmente la precedente n. 117 del 19 marzo 2020 con la quale si è disposta:

1) la sospensione su tutto il territorio comunale dell'attività motoria e sportiva, svolta all'aperto in luoghi e/o spazi pubblici o aperti al pubblico, comprese passeggiate o stazionamenti di ogni

genere;

2) che le uscite con l'animale da compagnia per garantire esigenze fisiologiche dello stesso, siano effettuate esclusivamente nelle strettissime vicinanze della propria abitazione e per il tempo limitato e necessario per espletarle, purchè trattasi di uscite individuali e non determinanti assembramenti, ma pur sempre nel rispetto della distanza droplet interpersonale.

Vista la propria ordinanza n. 124 del 26 marzo 2020 con la quale si consente a tutti i soggetti affetti da grave disabilità intellettiva, disturbi dello spettro autistico e problematiche psichiatriche e comportamentali ad elevata necessità di supporto inquadrati nell'art. 3, comma 3, Legge 104/92, i loro genitori e gli operatori, di svolgere attività motoria e/o a passeggiate all'aperto, rispettando le norme di sicurezza imposte dai decreti vigenti in materia o circolare in autovettura con l'assistito nel sedile posteriore;

Visto il DPCM del 01.04.2020 che ha prorogato l'efficacia delle disposizioni dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'08, 09, 11 e 22 marzo 2020 nonché di quelle previste dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 20.03.2020 e del 28.03.2020 prorogando la data di efficacia delle suddette disposizioni dal 03 aprile al 13 aprile 2020;

Vista la Circolare del Ministero dell'interno – Gabinetto del Ministro n. 15350/117(2)/Uff III-Prot.Civ. Roma del 26 marzo 2020;

Considerata la necessità di prorogare, stante il quadro epidemiologico cittadino, nonché il perdurare delle sopracitate limitazioni nazionali, l'ordinanza anzidetta;

Visto l'art. 54 comma 2 del Decreto Legge n.267 del 18/08/2000 che attribuisce alla persona del Sindaco quale Ufficiale di governo la competenza ad emettere atti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana.

## O R D I N A

prorogare gli effetti dell'ordinanza n. 118 del 21/03/2020, confermando:

- 1) la sospensione su tutto il territorio comunale dell'attività motoria e sportiva, svolta all'aperto in luoghi e/o spazi pubblici o aperti al pubblico, comprese passeggiate o stazionamenti di ogni genere **fino a nuova e diversa disposizione**;
- 2) che le uscite con l'animale da compagnia per garantire esigenze fisiologiche dello stesso, siano effettuate esclusivamente nelle strettissime vicinanze della propria abitazione e per il tempo limitato e necessario per espletarle, purchè trattasi di uscite individuali e non determinanti assembramenti, ma pur sempre nel rispetto della distanza droplet interpersonale **fino a nuova e diversa disposizione**.
- 3) le deroghe di cui all'Ordinanza n. 124 del 26 marzo 2020 avente ad oggetto le "*Misure a tutela dei soggetti affetti da grave disabilità intellettiva, disturbi dello spettro autistico e problematiche psichiatriche e comportamentali ad elevata necessità di supporto inquadrati nell'art. 3, comma 3, Legge 104/92*";
- 4) alla Polizia Locale di controllare il rispetto della presente Ordinanza.

## RACCOMANDA

alle Forze dell'ordine presenti sul territorio locale di contribuire al controllo del rispetto delle presente ordinanza.

Si dà atto che la presente ordinanza dovrà essere trasmessa:

- al Prefetto ed al locale Commissariato di P.S.;
- alla Polizia Locale;
- alla Direzione Protezione Civile;
- ai Dirigenti Comunali;
- alla Azienda ASL RM 4;
- alla Azienda Ospedaliera di Civitavecchia;
- all'Ufficio stampa del Sindaco/Portavoce per dovuta informazione alla popolazione attraverso i mass-media, gli organi di stampa e i blog locali;
- al Commissariato della Polizia di Stato;
- al Reparto operativo aeronavale della Guardia di Finanza;
- al Commissariato della Polizia di Frontiera;
- alla Compagnia della Arma dei Carabinieri;
- alla Stazione principale e alla Stazione Porto dell'Arma dei Carabinieri;
- alla Compagnia della Guardia di Finanza;
- alla Sezione della Polizia ferroviaria;
- alla Sottosezione della Polizia stradale di Civitavecchia;
- alla Polizia locale dell'Area Metropolitana di Roma Capitale;
- alla Casa circondariale di Civitavecchia;

per quanto di competenza e al fine dell'ottemperanza di quanto disposto nel presente atto;

#### AVVERTE

che il mancato rispetto degli obblighi di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 19 del 25/03/2020 *"Salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 a euro 3.000,00"*;

la presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, nonchè inserita sul sito web istituzionale del Comune di Civitavecchia;

avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso entro 60 giorni, a partire dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, al Tribunale Amministrativo Regionale Lazio, ovvero potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;

tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

**Il Sindaco**

*Avv. Ernesto Tedesco*